

Articolo 32 - Zona D: Promozione economica e sociale

1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali.

Si tratta di aree, dove, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dall'Ente di Gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici della Riserva.

1bis. È consentita la realizzazione di punti informativi pubblici, di ristoro e di vendita dei prodotti agricoli in prossimità degli accessi alla Riserva e lungo la viabilità principale, preferibilmente in associazione a strutture legittimamente esistenti, come previsto dalla sottozona di appartenenza e dal Regolamento del Parco.

Per tali interventi è richiesto comunque uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), così come specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione, da presentare all'Ente di Gestione.

2. L'azione di Piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili.

3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma.

Sono altresì consentiti ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, nei limiti previsti nelle relative sottozone, e per quanto in seguito disciplinato dall'art. 143 del D.Lgs. 42/2004.

4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

5. Sono consentite le attività di indagine archeologica e gli interventi di valorizzazione ed eventuale fruizione dei siti ad interesse storico-archeologico, anche secondo quanto disciplinato dall'art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

6. Per motivate esigenze legate all'attività artigianale o imprenditoriale, nella zona D è consentita la realizzazione di parcheggi a raso con un numero massimo di posti auto non superiore a 20, previa valutazione di compatibilità paesistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali opere dovranno essere realizzate in materiali che consentano l'impermeabilità e con le soluzioni tecniche idonee per evitare lo sversamento di olii nel terreno.

Le schermature verdi circostanti il parcheggio devono essere realizzate utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

7. Nella zona D sono consentiti interventi e attività nei limiti previsti in ciascuna sottozona e nelle tavole di Piano.

8. La realizzazione di tali interventi è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

9. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli, sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

10. La disciplina speciale della zona D è articolata con riferimento alle seguenti sottozone.

10.3 Sottozona D3 - Nuova viabilità carrabile e/o suoi ampliamenti

In tale sottozona è consentita la realizzazione di nuovi tracciati viari.

Nel contesto specifico si tratta dell'area relativa all'infrastruttura ambientale di Via Isacco Newton, nel settore meridionale della Riserva e dell'area interessata dalle previsioni di nuova viabilità di collegamento tra Via Portuense e il quartiere Monte delle Capre, come indicato nel Programma di Recupero Urbano approvato dal Comune di Roma, ai sensi della Del. C.C. del 10 gennaio 2001, n. 14, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'art. 3 comma 1/f del D.P.R. 380/2001.

Tali opere devono garantire la tutela dei valori naturalistici ed essere realizzate adottando tutte le misure atte a ridurre gli impatti ambientali, luminosi, visivi e acustici sia in fase di realizzazione che di esercizio.

Il progetto dell'opera potrà prevedere misure opportune per minimizzare le interruzioni di continuità ecologica.

Per ulteriori raccomandazioni si rimanda all'art. 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione ed è comunque richiesto uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), oltre all'applicazione della normativa di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).